



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA DELLE BETULLE PIEVE EMANUELE (MI)20090
sito web:www.icbetulle.gov.it
dirigente@icbetulle.gov.it segreteria@icbetulle.gov.it
MIIC8D600R@pec.istruzione.it
Telefono: 02 90720080
Codice univoco: UFVRY

Decreto Indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto

All 1

Scadenziario dei principali adempimenti elettorali:

- Indizione della elezione del Consiglio di Istituto
- Determinazione della consistenza numerica delle componenti effettive (art.6 O.M.25/91) contestualmente all'indizione delle elezioni;
- Costituzione della commissione elettorale e comunicazione alla stesse delle sedi dei seggi elettorali;
- Comunicazione dei nominativi degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente le votazioni **(22/10/18)**;
- Formazione e deposito degli elenchi degli elettori entro il 25° giorno antecedente le votazioni **(31/10/18)** N.B. gli elenchi possono essere integrati fino al giorno antecedente le votazioni, ai fini dell'elettorato attivo;
- Presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9.00 del 20° giorno alle ore 12.00 del 15 giorno antecedente le votazioni (dal 5/11/2018 al 10/11/2018 , che considerando la sospensione delle attività didattiche nei giorni di sabato e domenica è **dalle ore 9:00 di lunedì 05/11/2018 alle ore 12:00 di lunedì 12/11/2018)**;
- Affissione all'Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale stesso giorno di scadenza della presentazione delle liste, subito dopo le ore 12,00 del **12/11/2018**;
- Propaganda elettorale dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (**dal 07/11/2018 al 23/11/2018**);

- Nomina Seggi, non oltre il **20 /11/2018** ;
- Votazioni dalle ore **8.00 alle ore 12.00 del 25/11/2018 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del 26/11/2018;**
- Operazione di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi;
- Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (**28/11/2018**).

1 – Composizione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica **superiore a 500 alunni** è composto da n. 8 genitori, n. 8 docenti, n. 2 rappresentanti del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico che ne fa parte di diritto

Competenze

- 1) Delibera l'approvazione del programma annuale e del conto consuntivo.
- 2) Delibera su proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di interclasse e intersezione, su quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti:
 - a) surroga dei membri decaduti o cessati;
 - b) indice le elezioni dei consigli di interclasse e intersezione;
 - c) approva il Piano dell'Offerta Formativa;
 - d) adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze locali;
 - e) verifica e modifica il programma annuale;
 - f) indica i criteri e limiti per l'utilizzazione dei locali, beni e siti informatici da parte di soggetti esterni, nonché altri interventi previsti dall'art. 33 D.I n. 44/2001;
 - g) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e l'orario delle lezioni;
 - h) esprime parere sull'andamento generale dell'istituto.

2 – Formazione Liste

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti, studenti e personale A.T.A.).

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.

3 – Presentazione Liste

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale A.T.A.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto.
L'elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore di un alunno) ha il diritto di esercitare l'elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui partecipa.
Nel caso in cui un candidato sia eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze.

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale presso l'Ufficio di Segreteria **dalle ore 9.00 del 5/11/2018 alle ore 12.00 del 12/11/2018.**

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:

LISTA DEI GENITORI: N. 20 presentatori;

LISTA DEI DOCENTI: N. 20 presentatori;

LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: N. 3 presentatori.

I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le liste.

4 – Propaganda Elettorale.

L'illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee

5 - Costituzione dei Seggi Elettorali.

Il seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio.

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

6 – Modalità delle Votazioni.

L'elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 per i genitori, n. 2 per i docenti, n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A.

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

7 – Modulistica.

Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria

8 – Normativa di riferimento.

O.M. n. 215 del 15/07/1991; O.M. n° 267 del 04/08/1995; O.M. n. 293 del 24/06/1996;
C.M. n. 192 del 3/08/2000.